



Berna,

Destinatari:

Tribunale federale
Tribunale militare di cassazione
Tribunale penale federale

**Modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare (proroga dei termini di prescrizione dell'azione penale);
Avvio della procedura di consultazione**

Onorevole Presidente del Tribunale federale,
Onorevole Presidente del Tribunale militare di cassazione,
Onorevole Presidente del Tribunale penale federale,
Gentili Signore, egregi Signori,

il 12 ottobre 2011 il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di avviare una consultazione presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia e altre cerchie interessate in merito alla modifica del Codice penale e del Codice penale militare (proroga dei termini di prescrizione dell'azione penale).

La consultazione si concluderà il 21 gennaio 2012.

In allegato vi sottoponiamo per parere il rispettivo avamprogetto e il rapporto esplicativo.

L'avamprogetto in questione intende attuare due mozioni di tenore identico «Termini di prescrizione per i reati economici» di Daniel Jositsch (08. 3806) e Claude Janiak (08.3930), che incaricano il Consiglio federale di prolungare i termini di prescrizione penali per reati economici. Entrambe le mozioni sono state in seguito accolte e trasmesse dalle Camere federali.

Siccome non esiste una definizione precisa del concetto di «reati economici» e i termini di prescrizione devono essere, per quanto possibile, determinati per tutti i reati secondo il medesimo criterio, ossia la gravità oggettiva del reato desumibile dalla pena massima comminata, l'avamprogetto propone quanto segue.

Al fine di prorogare i termini di prescrizione per i reati economici s'intende portare da sette a dieci anni il termine di prescrizione generale del diritto penale per i reati di cui all'articolo 97 capoverso 1 lettera c del Codice penale svizzero (CP) e all'articolo 55 capoverso 1 lettera c del Codice penale militare (CPM). Tale prolungamento si applica tuttavia soltanto ai reati più gravi, passibili di «una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria». Il termine di prescrizione per i reati meno gravi, per i quali è comminata una pena più lieve, rimane invariato a sette anni.

Altri esemplari della documentazione in consultazione sono disponibili all'indirizzo <http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html>.



Vi preghiamo di inviare i vostri pareri all'Ufficio federale di giustizia, Ambito direzionale Diritto penale, Bundesrain 20, 3003 Berna. Per ulteriori informazioni è a vostra disposizione Franziska Zumstein (tel. 031 / 323 50 12; franziska.zumstein@bj.admin.ch).

Ringraziandovi sin d'ora della preziosa collaborazione, vi preghiamo di gradire, onorevoli Presidenti ed egregi Giudici, l'espressione della nostra alta stima.

Simonetta Sommaruga
Consigliera federale

Allegati:

- Avamprogetto e rapporto esplicativo (ted., franc., it.)
- Elenco dei destinatari della procedura di consultazione (ted., franc., it.)